

*Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per la formazione degli stakeholder*
CUP: J13D21006250002

Webinar
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Intervento

a cura di Massimo Puggioni

18 gennaio 2022

*Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per la formazione degli stakeholder*

Webinar

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

**Intervento
a cura di Massimo Puggioni**

18 gennaio 2022

Cenni storici: dalla DIA alla SCIA

Anno **1990** – legge n. 241/1990

Art. 19 - Denuncia di inizio attività (*DIA*)

- Tempi troppo lunghi per rilascio delle autorizzazioni
- Esigenza di individuare casi più semplici da assoggettare a un regime meno gravoso
- Rendere indifferente per il cittadino i tempi di controllo da parte della P.A.

Cenni storici: dalla DIA alla SCIA

Anno **1990** – legge n. 241/1990

Art. 19 - Denuncia di inizio attività (*DIA*)

1. Con regolamento [...] sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su **denuncia di inizio dell'attività** stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

Cenni storici: dalla DIA alla SCIA

Nella prima versione della legge che introduceva il regime abilitativo semplificato della DIA:

- Era demandata a un decreto l'individuazione puntuale dei casi in cui si poteva applicare;
- Non era richiesta alcuna autocertificazione o asseverazione da parte dell'interessato del rispetto dei presupposti e requisiti previsti dalla norma vigente;
- Il termine per l'effettivo inizio dell'attività a seguito della presentazione della DIA poteva variare caso per caso.

Cenni storici: dalla DIA alla SCIA

Il regime della DIA (*denuncia di inizio attività*, poi *dichiarazione di inizio di attività*), poi SCIA (*segnalazione certificata di inizio attività*) dal 1990 al 2020 è stato innovato ben **18 volte**.

- Generalizzazione dell'istituto (non più un elenco dei casi, ma principio generale)
- Introduzione dell'attestazione di conformità alla norma, eventualmente corredato da asseverazioni tecniche;
- Riforma del termine in cui l'intervento può essere avviato (immediatamente o dopo 30 giorni);
- Riforma del sistema delle verifiche e degli atti conseguenti;
- Coordinamento con altre SCIA, comunicazioni e autorizzazioni espresse
- Ricognizione dei casi di applicabilità

La SCIA vigente: campo di applicazione

La SCIA **sostituisce** ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta comunque denominato, iscrizione in albi o ruoli, a condizione che:

- il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

N.B: non è richiesto che la norma settoriale preveda espressamente la SCIA

La SCIA vigente: casi di esclusione

Sono esclusi dalla SCIA:

- i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La SCIA vigente: attestazioni e asseverazioni

La SCIA è corredata da:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000;
- **ove espressamente previsto dalla normativa vigente**, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese

relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La SCIA vigente: termine di validità

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2 (SCIA unica), dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Presentazione della SCIA e rilascio della ricevuta

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente.


Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.


Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Verifiche conseguenti alla ricezione della SCIA

Procedimento autorizzatorio classico



SCIA



La SCIA vigente: verifiche e atti conseguenti

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della segnalazione (*30 giorni per le SCIA edilizie*), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. **In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.**

Sospensione dell'attività in attesa di conformazione

Con lo stesso atto motivato, in presenza di **attestazioni non veritiere** o di **pericolo per la tutela dell'interesse pubblico** in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone **la sospensione dell'attività intrapresa**.

L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, **cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata**.

Provvedimenti tardivi

Legge n. 241/1990, art. 2, comma 8-bis

Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, **nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Provvedimenti tardivi

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti (*60 giorni, o 30 giorni per le SCIA edilizie*), l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 **in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.**

→ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies [*violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, tranne il caso di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*], può essere annullato d'ufficio, **sussistendone le ragioni di interesse pubblico**, entro un termine ragionevole, comunque **non superiore a dodici mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti [...], e **tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati**

La SCIA Unica

Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, **l'interessato presenta un'unica SCIA** allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività **e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.**

Concentrazione dei regimi amministrativi

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, **il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza** e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato

Modulistica unica - D.Lgs. N. 126/2016

Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente [...] adottano **moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni** [...], nonché della **documentazione da allegare**. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata [...], tenendo conto delle specifiche normative regionali

Modulistica unica - D.Lgs. N. 126/2016

Fermi restando gli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni **pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1.**

In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Modulistica unica - D.Lgs. N. 126/2016

L'amministrazione **può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2.** E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, **la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.**

D.Lgs. N. 222/2016 – Ricognizione dei regimi

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- **Quando la tabella indica la SCIA**, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, si applica l'art. 19-*bis*, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

D.Lgs. N. 222/2016 – Ricognizione dei regimi amministrativi

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA



	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95.	Avvio dell'attività	SCIA		
	<p><u>In caso di tipografie e litografie impatto acustico:</u></p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) SCIA condizionata</p>	<p>a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>b) SCIA per avvio dell'attività più <u>nulla</u> osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e <u>Allegato B</u></p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
	<u>In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti</u>	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
	<u>In caso di scarico di acque reflue industriali</u>	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:	<p>D.Lgs. n. 152/2006, <u>artt.</u> 124 e ss.</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>